



STATUTO

COMUNE DI RITTANA

Lo statuto è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 18.04.2023

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

- 1.** Il Comune di Rittana è parte integrante del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e in ambito territoriale sovracomunale, attraverso le opportune forme associative, in particolare dell'Unione Montana della Valle Stura.
- 2.** Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- 3.** Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi ed i limiti della Costituzione, delle leggi nazionali e regionali e con i poteri, i limiti e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 – Finalità

- 1.** Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione.
- 2.** La sfera di governo del Comune è di norma rivolta agli interessi del proprio ambito territoriale.
- 3.** Ogni cittadino residente e domiciliato gode delle più ampie libertà politiche e non può essere discriminato per ragioni di fede, di religione, di razza, di censo e di credo politico.
- 4.** Il Comune persegue la piena valorizzazione e tutela attiva della famiglia e della persona umana con particolare riferimento alla parità di genere, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e promuove l'effettiva partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati all'organizzazione della vita democratica del Paese.
- 5.** Il Comune riconosce e garantisce, nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente Statuto, le associazioni economiche, culturali, educative, politiche, religiose, ricreative che intendono concorrere a realizzare lo sviluppo civile e sociale della comunità.
- 6.** Il Comune assicura la propria opera per la tutela delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locale. In particolare fa proprie le iniziative di incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento a quelle turistiche e artigianali presenti nel proprio territorio al fine di garantire alla comunità una migliore qualità della vita.
- 7.** Il Comune assicura, nell'ambito delle leggi e delle disponibilità finanziarie, il proprio sostegno alle istituzioni culturali e scolastiche, alle attività artistiche e alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale.
- 8.** Il Comune promuove e sostiene lo sport dilettantistico e le attività del tempo libero con la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.
- 9.** Il Comune esercita la propria attività informandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare nelle forme indicate dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

- 1.** Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, in particolare nell'ambito territoriale dell'Unione della Valle Stura.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da Rittana Centro e dalle seguenti frazioni: Bergia, Chesta, Celletta, Cotella, Gorré, San Mauro (capoluogo), Scanavasse, Tanara, Tetto Pollino, Tetto Rimet, Tetto Sottano, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 11,4 e confina con i Comuni di Bernezzo, Gaiola, Monterosso Grana, Roccasparvera, Valgrana e Valloriate
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Rittana capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previo referendum della popolazione del Comune.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Il Comune pubblica all'albo pretorio telematico le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze e gli altri atti che devono essere pubblicati a norma di legge, nonché i documenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 6 - Stemma

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Rittana e con lo stemma ed il gonfalone storicamente in uso e ufficialmente approvati.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI

Art. 7 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:

- a)* il Consiglio Comunale;
- b)* il Sindaco;
- c)* la Giunta Comunale;

2. Consiglio e Sindaco sono organi elettivi. La Giunta è nominata dal Sindaco. Le funzioni degli organi comunali sono quelle previste ed assegnate dalla legislazione e dallo Statuto.

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

4. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 9 - Competenze e attribuzioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 10 – Sedute e convocazione

- 1.** Le sedute consiliari si distinguono in: sessioni ordinarie ed urgenti – di prima, di seconda convocazione – pubbliche e segrete.
- 2.** Le sessioni ordinarie sono quelle non dichiarate urgenti.
- 3.** Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di 1 ora e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati scritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'approvazione del Bilancio preventivo, il riequilibrio di gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione. Il Sindaco può indicare, già nell'avviso di convocazione, la data e l'ora anche della seconda convocazione del Consiglio Comunale.

4. Gli avvisi di convocazione delle sedute ordinarie devono pervenire a ciascun consigliere comunale, eventualmente anche con l'utilizzo di strumenti informatici, entro e non oltre 72 ore prima rispetto all'ora di svolgimento dei lavori.
5. Nel caso di convocazioni urgenti il suddetto termine è ridotto a 24 ore.
6. Nel conteggio di cui ai due paragrafi precedenti si considerano anche le ore ricadenti in giornate festive e semifestive.
7. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

Art. 11 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti e Commissioni temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale fra maggioranza e opposizione. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e culturali per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorirne la migliore funzionalità.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento disciplina le materie ed il funzionamento.

Art. 13 - Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
2. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. Le dimissioni, nonché le modalità di surrogazione e la supplenza di un Consigliere, sono disciplinati dalla legge.
4. Ogni Consigliere ha la potestà di attivare nelle materie di competenza esclusiva del Consiglio, azioni di sindacato ispettivo a mezzo di interrogazioni o istanze cui l'esecutivo deve conferire riscontro entro 30

giorni dalla loro proposizione. Le modalità idonee a rendere concreto l'esercizio di tale potestà saranno disciplinate dal Regolamento consiliare.

5. Il Consigliere carente della nomina assessoriale non può essere destinatario di delega sindacale per l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva aventi rilevanza esterna.

Art. 14 - Esplicazione di particolari attività consiliari

1. Statuto e modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Quando tale maggioranza non viene raggiunta in sede di prima votazione, le successive votazioni devono tenersi entro 30 giorni dalla prima. In tal caso l'approvazione si consegue solo quando il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati si reitera in due distinte sessioni.

2. Ove ricorre l'esigenza di esprimere rappresentanti di estrazione consiliare presso enti, aziende ed istituzioni la cui nomina sia riservata, per espressa previsione di legge, al Consiglio, quest'ultimo esplica il potere di nomina diretta.

Art. 15 – Deleghe ai consiglieri

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri.

2. Le eventuali deleghe conferite dal Sindaco ai Consiglieri comunali devono essere intese come precipui incarichi per attività istruttorie o preparatorie a provvedimenti di competenza consiliare e non anche esercizio di potestà amministrativa idonea a produrre effetti giuridici verso terzi ovvero di esercizio di poteri assimilabili a quelli degli assessori o dei dirigenti.

Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali esercitano il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono disciplinati dal regolamento. In particolare i Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso per espletare nel migliore dei modi il proprio mandato.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio legale nel territorio comunale.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 18 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico/amministrativo.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Al termine del mandato politico- amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto sulla realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 19 - Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nel governo del Comune, operando attraverso lo strumento delle deliberazioni collegiali. Esercita le funzioni conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Art. 20 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quello stabilito dalla legge.
2. Ciascuno dei due sessi non potrà avere di norma tra gli Assessori una rappresentanza inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. A tale prescrizione potrà derogarsi in caso di dimostrata impossibilità di rispettare la proporzione.
3. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, in conformità alla normativa vigente.
4. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 21 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa mediante apposito provvedimento.

Art. 22 - Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Comunale o attribuiti – dalla legge o dal presente statuto – alla competenza del Sindaco, del Segretario Comunale o dei Responsabili di Settore.
2. Nei confronti del Consiglio, La Giunta svolge attività propositiva e di impulso, sulle materie attribuite alla competenza del Consiglio.
3. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici dei

servizi, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.

Art. 23 - Attività di gestione amministrativa

1. Ogni Assessore può esercitare attribuzioni proprie dell'organo sindacale quando le stesse gli siano state conferite dal Sindaco mediante atto di delega.

2. Dell'attività gestionale svolta dai componenti la Giunta, in qualità e nella funzione di assessori, risponde il Sindaco pro tempore che ne ha operato la scelta "*ex intuitu personae*" mediante il potere di nomina discrezionale attribuitogli dalla legge.

Art. 24 - Funzionamento degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti "persone".

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. Le riunioni della Giunta comunale non sono pubbliche salvo che essa non disponga diversamente.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 25 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito

dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerati i bisogni delle diverse fasce della popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di indirizzo.

Art. 26 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e degli Assessori;
- b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- d) Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo anche in convenzione con altri Comuni;
- e) Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, ed attribuisce gli incarichi dirigenziali;
- f) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- g) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- h) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
- i) svolge ogni altra attribuzione prevista dalla legge o dal presente statuto;

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti, anche riservati, in conformità alla normativa vigente; compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte a assicurare che uffici, servizi ed eventuali istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27 - Cessazione dalla carica di Sindaco - Cause ed effetti

1. Mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio, provoca:

- a. la cessazione dalla carica di Sindaco;
- b. la decadenza della Giunta comunale;
- c. lo scioglimento del Consiglio stesso;
- d. la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

2. La mozione di sfiducia causa gli effetti che le sono propri allorché:

- a. risulti debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune;
- b. sia discussa in consiglio non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni da quello di presentazione al Sindaco per il tramite del Segretario comunale, che ne curerà la protocollazione nello stesso giorno di presentazione;
- c. sia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 28 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso

- 1. Il Sindaco cessa dalla carica nel caso di dimissioni. Esse, una volta presentate al Consiglio che ne opera mera ricognizione, diventano irrevocabili allo scadere del ventesimo giorno naturale successivo. Il mancato rientro delle dimissioni nei venti giorni successivi alla loro presentazione al Consiglio, provoca la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Detti organi collegiali continuano tuttavia a permanere in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.
- 2. La rimozione, il sopravvenire di un impedimento permanente, la decadenza e il decesso del Sindaco provocano gli stessi effetti e conseguenze del mancato rientro delle dimissioni del Sindaco. Nei dieci giorni successivi alla data del verificarsi dell'evento causativo della cessazione dalla carica di Sindaco, il Consiglio è convocato per la mera ricognizione del fatto causativo e degli effetti da esso derivanti.

Art. 29 - Sospensione dalla carica di Sindaco

- 1. Il verificarsi in capo al Sindaco di situazioni cui la legge collega la sospensione dalla carica, comporta l'immediata applicazione della predetta misura dal momento dell'avvenuta notifica della stessa da parte del Prefetto competente. Dal momento sopra descritto l'esercizio delle funzioni sindacali è svolto dal Vice Sindaco.

Art. 30 – Vice Sindaco

- 1. Il Vice Sindaco, è nominato dal Sindaco ed è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO III - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 31 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, per la condivisione dell'ufficio del segretario.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Lo stato giuridico del Segretario Comunale è regolato dalla legge.
5. Il Sindaco, in caso di impedimento o assenza del segretario comunale, può nominare un vice segretario comunale, individuandolo tra i dipendenti del Comune, di altri Comuni o dell'Unione di appartenenza, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale. Egli collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue attività, salvo quelle connesse dalla legge alla qualifica specifica di segretario comunale.

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 32 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 33 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 34 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 35 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal primo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 36 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in legge speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento

e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

d) gli accordi di programma devono sancire anche i tempi di assunzione dei rispettivi impegni finanziari.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 37 - Unione dei Comuni

1. In attuazione dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, tenuto presente quanto previsto dalla legislazione regionale in materia di riordino territoriale, il Comune di Rittana può far parte di una Unione di Comuni.

2. L'Unione di Comuni, costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non con sentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite", "tutte le funzioni comunali", "funzioni per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna" e ogni altra funzione o servizio di competenza degli Enti, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è un ente locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui al D.Lgs. 267/2000.

3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in sede diversa da quella istituzionale. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma.

4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 38 - Competenze degli organi dell'Unione e dei Comuni

1. L'Unione è un ente di secondo livello e - in quanto tale - deve essere funzionale alla governabilità politica dei singoli Comuni. Tutte le funzioni sono gestite dalla struttura amministrativa dell'Unione, che dà attuazione alle decisioni degli organi politici dell'Unione stessa e dei singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Nelle funzioni conferite, sono assegnate alla competenza degli organi dell'Unione tutte le decisioni, salvo quelle espressamente assegnate agli organi dei Comuni. Resta comunque di pertinenza esclusiva di questi ultimi l'esercizio dei compiti che riguardano soltanto le attività o il territorio di un Comune che non comportino modifiche a regolamenti o strumenti di pianificazione deliberati dall'Unione.

3. Nelle funzioni conferite, la struttura organizzativa e gestionale dell'Unione attua le decisioni degli organi dei Comuni e le decisioni degli organi dell'Unione.

4. Il Presidente dell'Unione esercita le competenze proprie dell'Unione in qualità di legale rappresentante e capo dell'Amministrazione comprese quelle previste dallo Statuto dell'Unione e quelle che gli sono espressamente attribuite dalla legge.

5. I Sindaci continuano ad esercitare nei rispettivi Comuni le competenze proprie in qualità di legali rappresentanti e capi delle Amministrazioni; esercitano inoltre anche tutte le attività che sono loro espressamente attribuite dalla legge.

Art. 39 - Regolamenti dell'Unione

1. I regolamenti approvati dall'Unione possono prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni, al

fine di tenere conto delle particolarità territoriali e della specifica visione politica, quando ciò non confligga con le esigenze di uniformità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'Unione può adottare regolamenti unici per l'Unione e gli enti aderenti, inerentemente ai servizi ad essa conferiti. Tali regolamenti disciplinano le funzioni trasferite all'Unione e previo indirizzo espresso dai Comuni aderenti, possono sostituire quelli eventualmente adottati in precedenza dai detti Comuni.

Art. 40 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune di Rittana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri che hanno come riferimento la centralità dei cittadini:

- a) organizzazione dei servizi trasferiti in un'unica struttura amministrativa con gli Enti dell'Unione Valle Stura;
- b) organizzazione del lavoro per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;
- c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche, mantenendo ferma l'esigenza di garantire trasparenza e correttezza formale e sostanziale dell'azione amministrativa nel suo insieme;
- d) autonomia, funzionalità, efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule che contengano un'economia sana e trasparente, qualità del lavoro, occupazione nel rispetto della legalità, lotta alla criminalità organizzata e coesione sociale;
- e) fruibilità dei servizi da parte dei cittadini e del sistema socio economico territoriale, privilegiando un sistema di servizi a rete;

TITOLO V – SERVIZI

Art. 41 - Servizi pubblici

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti sulla base della disciplina generale ed il settore, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e con l'Unione della Valle Stura e la Provincia per promuovere l'associazione e la cooperazione operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per regolamento.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 42 - Istituzioni e aziende speciali

1. I servizi aventi ad oggetto contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzioni; quelli a rilevanza economico-imprenditoriale a mezzo di azienda speciale.

Art. 43 - Ordinamento e funzionamento

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti speciali dell'ente, in conformità alla normativa vigente. Quello dell'azienda speciale, dal suo statuto e dal relativo regolamento.

Art. 44 - Organi

1. Sono organi della istituzione e dell'azienda speciale:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Art. 45 - Consiglio di Amministrazione

1. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale è determinato in conformità alla normativa vigente.

Art. 46 - Nomina degli amministratori

1. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art. 47 - Revoca degli Amministratori

1. Oltre che per le cause previste dalle vigenti normative, la cessazione dalla carica degli amministratori può avvenire mediante revoca formale disposta dal Sindaco, mediante motivato provvedimento notificato all'interessato e portato alla conoscenza del Consiglio. Modalità e procedure attinenti alla revoca saranno disciplinate in sede regolamentare.

TITOLO VI - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione osservando i principi di finanza pubblica. Il Comune si coordina con l'Unione al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

Art. 49 - Ordinamento contabile

1. L'ordinamento della contabilità, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti nell'ambito dei principi fissati dalla legge, sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Il regolamento di contabilità è ispirato ai principi di:
 - a) separazione dei poteri fra organi di indirizzo politico e organi gestionali;
 - b) semplificazione delle procedure e trasparenza;
 - c) previsione di procedure semplificate per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;
 - d) uniformità delle procedure e delle scelte organizzative e gestionali.

Art. 50 - Principi della programmazione e controllo

1. Il Comune emana il regolamento per l'impostazione e definizione del sistema dei controlli e gestione della performance, ispirato ai principi di:
 - a) separazione dei poteri fra organi di indirizzo politico e organi gestionali;
 - b) semplificazione delle procedure e trasparenza;
 - c) previsione di procedure semplificate per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;
 - d) uniformità delle procedure e delle scelte organizzative e gestionali.
2. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare la performance organizzativa ed individuale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
3. Su delega dei Comuni che ne fanno parte l'Unione può deliberare un regolamento unico ed integrato per l'Unione e i Comuni aderenti.
4. Il regolamento unico è deliberato dal consiglio dell'Unione previo indirizzo espresso dal Consiglio del Comune. In sede di espressione del suddetto indirizzo il consiglio può formulare proposte motivate di modifica o integrazione. Il mancato accoglimento delle proposte deve essere motivato.
5. L'Unione sviluppa un sistema dei controlli interni integrato Unione e Comuni e definisce un sistema di obiettivi-indicatori-target per l'attuazione di un modello di performance unico.
6. I sistemi dei controlli interni e di gestione della performance, unici ed integrati ai sensi dei precedenti

commi, garantiscono la rilevazione dei dati e la definizione di obiettivi con riferimento ai singoli enti.

Art. 51 - Programmazione, rendicontazione e performance

1. L'organizzazione e l'attività del Comune sono ispirati alle logiche della programmazione, rendicontazione e performance.
2. Il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione è deputato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili devono essere coerenti e interdipendenti.
3. Nella definizione del sistema della programmazione e rendicontazione l'ente adotta principi di massima accessibilità ai dati e di trasparenza.
4. Gli strumenti della programmazione del Comune sono rappresentati:
 - a) da documenti di pianificazione strategica eventualmente approvati;
 - b) dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione
 - c) dal documento unico di programmazione (o altro documento di programmazione generale previsto dalla normativa vigente).
5. Per gli strumenti della programmazione triennale e annuale e della rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione si fa rinvio alle normative ed alla disciplina interna all'ente.
6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune si svolge in applicazione dei principi generali dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Il sistema si ispira a principi di semplicità, trasparenza, apertura.

Art. 52 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti.
2. Le modalità di nomina, le funzioni, l'indennità, la cessazione, la decadenza e la revoca del revisore sono disciplinate dalla normativa e da apposito regolamento.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE E INIZIATIVA – POLITICA AMMINISTRATIVA

Art. 53 – Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente. Riconosce il valore delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato; considera la partecipazione strumento essenziale per la vita della comunità locale, la tutela dei diritti dei cittadini e lo sviluppo della democrazia.
2. Il Comune favorisce il continuo collegamento degli organismi di partecipazione, anche a carattere frazionale, con gli organi comunali e incentiva l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente in relazione al raggiungimento di interessi generali.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione attiva, con le procedure previste all'apposito regolamento, forme di consultazione e informazione per acquisire anche su loro richiesta, il parere dei cittadini in quanto singoli e/o associati e favorire così l'individuazione ed il soddisfacimento dei bisogni della collettività.
5. L'istituto della partecipazione di cui ai commi precedenti trova particolare applicazione nei confronti delle associazioni sindacali e della cooperazione nonché della Pro Loco in rapporto alla sua specifica funzione quale strumento di promozione dell'attività turistica di base.

Art. 54 - Albo delle forme associative

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune può essere istituito l'Albo delle forme associative. I diritti, i criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 55 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

Art. 56 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. Le modalità delle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 57 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
3. Se il termine previsto dal regolamento non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 58 - Proposte

1. Il venti per cento dei cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni al Consiglio Comunale, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Il Consiglio Comunale sente i proponenti l'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. E' ammessa altresì l'iniziativa, da parte di almeno 1/10 dei cittadini residenti che abbiano maturato il diritto a votare, intesa a proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. A tal fine viene adottata, in quanto compatibile, la procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 59 - Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino alla amministrazione locale, il referendum consultivo.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'ente locale.

Art. 60 - Richiesta di referendum

1. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o da 1/10 del corpo elettorale. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per legge e per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum.
2. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 61 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 62 - Difensore civico

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti dei provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune può attribuire tali funzioni al difensore civico della Provincia di Cuneo, ovvero a quello istituito a livello regionale.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 63 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 64 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti semplici, chiari nel rispetto del diritto:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. A tal fine il testo è pubblicato sul sito web dell'Ente.

Art. 65 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Indice generale

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI	2
Art. 1 - Denominazione e natura giuridica	2
Art. 2 – Finalità	2
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione	2
Art. 4 - Territorio e sede comunale	3
Art. 5 - Albo Pretorio.....	3
Art. 6 - Stemma	3
TITOLO II - ORGANI ELETTIVI	4
Art. 7 - Organi del Comune	4
Art. 8 - Consiglio Comunale	4
Art. 9 - Competenze e attribuzioni consiliari	4
Art. 10 – Sedute e convocazione	4
Art. 11 - Commissioni	5
Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni	5
Art. 13 - Consiglieri	5
Art. 14 - Esplicazione di particolari attività consiliari	6
Art. 15 – Deleghe ai consiglieri	6
Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri.....	6
Art. 17 - Gruppi consiliari.....	6
Art. 18 - Linee programmatiche di mandato	7
Art. 19 - Giunta comunale	7
Art. 20 - Composizione della Giunta	7
Art. 21 - Funzionamento della Giunta.....	7
Art. 22 - Competenze della Giunta.....	7
Art. 23 - Attività di gestione amministrativa	8
Art. 24 - Funzionamento degli organi collegiali.....	8
Art. 25 - Il Sindaco.....	8
Art. 26 - Competenze del Sindaco	9
Art. 27 - Cessazione dalla carica di Sindaco - Cause ed effetti.....	9
Art. 28 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso	10
Art. 29 - Sospensione dalla carica di Sindaco.....	10
Art. 30 – Vice Sindaco	10
TITOLO III - SEGRETARIO COMUNALE	11
Art. 31 - Segretario comunale	11
TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.....	12
Art. 32 - Organizzazione sovracomunale	12
Art. 33 - Principio di cooperazione	12
Art. 34 - Convenzioni	12
Art. 35 - Consorzi.....	12
Art. 36 - Accordi di programma.....	12
Art. 37 - Unione dei Comuni.....	13
Art. 38 - Competenze degli organi dell’Unione e dei Comuni.....	13
Art. 39 - Regolamenti dell’Unione	13
Art. 40 - Principi strutturali ed organizzativi.....	14
TITOLO V – SERVIZI.....	15
Art. 41 - Servizi pubblici	15
Art. 42 - Istituzioni e aziende speciali.....	15
Art. 43 - Ordinamento e funzionamento.....	15
Art. 44 - Organi	15

Art. 45 - Consiglio di Amministrazione	15
Art. 46 - Nomina degli amministratori	15
Art. 47 - Revoca degli Amministratori	16
TITOLO VI - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	17
Art. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria	17
Art. 49 - Ordinamento contabile	17
Art. 50 - Principi della programmazione e controllo	17
Art. 51 - Programmazione, rendicontazione e performance	18
Art. 52 - Revisione economico-finanziaria	18
TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE E INIZIATIVA – POLITICA AMMINISTRATIVA	19
Art. 53 – Partecipazione	19
Art. 54 - Albo delle forme associative	19
Art. 55 - Partecipazione al procedimento amministrativo	19
Art. 56 - Istanze	19
Art. 57 - Petizioni	20
Art. 58 - Proposte	20
Art. 59 - Referendum consultivo	20
Art. 60 - Richiesta di referendum	20
Art. 61 - Effetti del referendum	21
Art. 62 - Difensore civico	21
TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA	22
Art. 63 - Statuto	22
Art. 64 - Regolamenti	22
Art. 65 - Norme transitorie e finali	22